

Allegato n.1

“Indicazioni operative alle Aziende USL per i Centri LDV-Liberiamoci dalla Violenza per l’accompagnamento al cambiamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità”

QUADRO GENERALE

Il contrasto agli autori di violenza è disciplinato dalle norme riportate nella ricognizione sommaria che segue, in ordine meramente cronologico:

- L.R. n.27 del 14 agosto 1989;
- D.M. del 24 aprile 2000;
- Legge n.77 del 27 giugno 2013 e ss.mm.;
- Decreto-Legge 14 agosto 2013, n.93 convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013 n. 119, e ss.mm.;
- L.R. 27 giugno 2014, n. 6, con particolare riferimento all’art. 20 e ss. mm.;
- D.P.C.M. n. 1861 del 7 luglio 2015 che ha adottato il “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;
- Legge 19 luglio 2019, n. 69;
- Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022).GU n. 276, 25/11/2022 del 14 settembre 2022.

Il lavoro con gli uomini che pongono in essere comportamenti violenti nei confronti delle donne nelle relazioni di intimità, risponde anche alle indicazioni degli organismi internazionali ed europei. La stessa Convenzione del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul l’11 maggio 2011, all’art. 16 del capitolo VI dedicato alle iniziative di prevenzione della violenza contro le donne, impegna gli Stati parti contraenti a promuovere programmi rivolti ai perpetratori di violenza affinché essi pongano fine ai comportamenti violenti e allo scopo di prevenirne di futuri. A livello nazionale il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013 n. 119, all’art. 5, comma 2, punto g) prevede, fra le finalità del Piano d’azione straordinario sopra menzionato, la promozione, lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il cambiamento e l’assunzione di responsabilità/consapevolezza e limitare i casi di recidiva.

Con la Legge regionale n. 6/2014, all’art. 20 la Regione Emilia-Romagna ha previsto progetti specifici e interventi sperimentali rivolti agli uomini autori di violenza perché attivino nuove modalità relazionali che escludano l’uso della violenza nelle relazioni d’intimità. Infatti, a partire dal 2011 la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in collaborazione con le Aziende USL, la sperimentazione di centri di trattamento degli uomini che agiscono violenza contro le donne, collocati nell’ambito delle attività dei Consultori familiari e denominati Centri “LDV-Liberiamoci dalla Violenza” (da qui in poi Centri LDV), il primo dei quali è stato avviato nello stesso anno dall’AUSL di Modena. Attualmente

in Regione sono presenti Centri LDV presso le sedi consultoriali e delle Case di Comunità delle Ausl di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e della Romagna. Le modalità di lavoro dei Centri LDV della Regione Emilia-Romagna sono state mutuare dal modello teorico e di intervento messo a punto dal Centro "Alternative to Violence (ATV)" di Oslo (primo centro in Europa, attivo dal 1987, a trattare gli autori di violenza nell'ambito di relazioni intime) con alcune modifiche correlate al contesto locale.

Le presenti Indicazioni operative disciplinano i Centri LDV-Liberiamoci dalla Violenza afferenti alle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna e le relative modalità di funzionamento.

I principi ispiratori dell'attività dei Centri LDV sono le linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini autori di violenza domestica 2006-2008 e 2018 promosse dalla rete WWP- Work with Perpetrators of domestic Violence in Europe¹.

LAVORO IN RETE

Il Centro LDV identifica **una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale** per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei percorsi, che, direttamente o attraverso un/una professionista espressamente individuato, si relaziona e cura i rapporti con i centri antiviolenza del territorio, altri servizi sanitari, servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere, compresi l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio ecc.. Tale referente/responsabile organizzativo e gestionale lavora inoltre in integrazione con tutte le articolazioni aziendali del territorio di riferimento.

Si ritiene qualificante per ogni Centro LDV la presenza di protocolli, accordi e percorsi con i servizi della rete coinvolti nel contrasto alla violenza per facilitare l'accesso degli uomini autori o potenziali autori di violenza e la definizione di interventi integrati e coordinati.

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

I Centri LDV sono collocati all'interno di sedi aziendali in cui è possibile assicurare la riservatezza, preferibilmente in locali opportunamente separati o con orari differenziati rispetto lo svolgimento delle altre attività consultoriali.

Il Centro LDV garantisce l'apertura di almeno 2 giorni alla settimana, per un minimo di 12 ore settimanali (se possibile su fasce orarie differenziate), anche su appuntamento attraverso un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati.

Il Centro LDV adotta la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

Per assicurare la sicurezza delle donne, nei Centri LDV si esclude l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la donna.

PERSONALE DEL CENTRO LDV: QUALIFICHE E FORMAZIONE

A) Qualifiche

L'équipe minima di ogni Centro LDV è formata da almeno tre operatori di cui almeno un professionista con la qualifica di **psicologo/a o psicoterapeuta** e, in ottemperanza a quanto indicato

¹ Dal 2016 l'AUSL di Modena aderisce alla rete WWP come riferimento dei Centri LDV.

nell'Intesa², può comprendere **altre figure professionali** quali psichiatra, avvocato, medico legale, sociologo, educatore, assistente sociale ecc.³

Nell'equipe minima è incluso anche il **responsabile/referente clinico**, definito all'interno delle organizzazioni delle U.O di psicologia aziendale, a garanzia del rispetto della metodologia trattamentale adottata.

Fa parte dell'equipe minima anche il **referente/responsabile organizzativo e gestionale** del Centro LDV (vedi paragrafo precedente "Lavoro di rete").

Può essere richiesta la **collaborazione di ulteriori professionisti/e** per la realizzazione di attività di consulenza o di altra tipologia, ritenute necessarie per l'attivazione di progettualità/esigenze specifiche.

B) Formazione del personale

I professionisti, operanti nei Centri LDV, sono formati sulla base del modello adottato dal Centro Alternative To Violence (ATV) di Oslo. Come da modello di riferimento, la **formazione continua** di questi professionisti prevede **periodici aggiornamenti** (es. attraverso **supervisione**⁴ e **intervisione**⁵ clinica da parte di esperti): in caso di inserimento di **nuovi operatori**, sia nei Centri LDV già avviati sia in quelli di futura istituzione, gli stessi dovranno acquisire una formazione specifica sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico nel lavoro con gli autori di violenza, anche in affiancamento con il personale esperto operante nel Centro.

Lo svolgimento di attività di supervisione e intervisione clinica da parte di esperti consente infatti di mantenere la qualità e l'efficacia del percorso di trattamento, gestire i rischi e promuovere il benessere personale e professionale del personale del Centro. A tale scopo il personale dei Centri LDV svolgerà attività di intervisione e di periodica supervisione quali misure importanti per garantire, oltre a questi aspetti, anche modalità operative omogenee.

² Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022). GU 25 novembre 2022, n. 276.

³ I centri LDV, collocati all'interno delle Aziende USL, sono in rete con tutte le articolazioni interne presenti: Medicina legale, Centro Salute Mentale (CSM), Dipendenze patologiche, Medicina di base, Ufficio Legale, Ufficio Comunicazione ecc.) e possono connettersi e integrarsi, per la realizzazione di singole attività /progettualità, con gli altri servizi esterni istituzionali e dell'associazionismo (Servizi sociali territoriali, Forze dell'Ordine, Tribunali, Magistratura, Centri Antiviolenza ecc.).

⁴ La **supervisione clinica** è un processo in cui un professionista esperto e qualificato fornisce supporto, guida e consulenza ad o più professionisti/colleghi con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, promuovendo la crescita e lo sviluppo professionale del collega supervisionato. Durante la supervisione clinica, si analizzano e si riflette sulle esperienze cliniche, si esaminano i casi per offrire sostegno e orientamento su strategie e tecniche di intervento.

Nello specifico contesto del lavoro con gli autori di comportamenti violenti nelle relazioni di intimità la supervisione ha l'obiettivo di garantire che i percorsi si muovano all'interno del modello metodologico originario di trattamento che prevede che il focus iniziale sia principalmente sui comportamenti violenti e non solo sulle problematiche cliniche riportate dai pazienti.

⁵ L'**intervisione** è orientata a consentire il confronto clinico fra i professionisti psicologi delle diverse equipe LDV Regionali consentendo di condividere le modalità operative di trattamento e di lettura dei casi con particolare riferimento alla gestione di condizioni di complessità: per la presenza di elementi di sospetto rischio di recidiva, difficoltà di aggancio motivazionale, modalità fortemente manipolative o altro. Durante ciascuno degli incontri di intervisione una equipe avrà il compito di presentare almeno un caso al gruppo interaziendale. A rotazione un professionista "esperto" (che opera all'interno del percorso LDV da più anni) guiderà la discussione fra i professionisti, stimolando il confronto e gli approfondimenti.

I professionisti dei Centri LDV sono inoltre formati per acquisire competenze specifiche in merito alla pianificazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di promozione pubblica sul tema, nonché per la collaborazione ad attività di educazione, formazione, informazione rivolta a singoli e/o a gruppi e anche attraverso l'utilizzo di nuove metodiche di empowerment delle/dei cittadine/i (es. *health literacy*).

Per garantire la qualità dei programmi di trattamento il personale del Centro LDV deve:

- possedere una formazione approfondita e certificata sulla tematica di genere, sui significati attribuiti al concetto di identità, alle dinamiche di potere, all'esistenza di stereotipi e pregiudizi
- aver svolto formazione specifica e documentata sul trattamento degli autori (di almeno 70 ore) con l'adozione di uno specifico e dichiarato modello di intervento
- possedere la capacità di utilizzare le competenze acquisite in materia di violenza nelle relazioni di intimità, nel lavoro con autori di maltrattamento di diversa competenza culturale e linguistica
- saper prestare attenzione agli aspetti del rischio e alla sicurezza della donna e dei bambini coinvolti nelle situazioni di violenza e il costante monitoraggio delle condizioni emotive dell'autore, per garantire una continuità del trattamento
- aver strutturato modalità di supervisione continue e strutturate sul proprio lavoro
- avere un codice deontologico di riferimento per le questioni legate alla confidenzialità e alla riservatezza delle informazioni.

PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Di seguito si riportano le indicazioni sulle prestazioni minime garantite nei Centri LDV:

- a) Accesso al servizio
- b) Valutazione
- c) Presa in carico (percorso trattamentale individuale e/o di gruppo)
- d) Valutazione del rischio della violenza
- e) Attività di prevenzione primaria

a) Accesso al servizio

Il Centro LDV è rivolto ad autori, o a potenziali autori, che richiedono aiuto rispetto ai comportamenti violenti agiti verso le mogli/partner o ex partner. Possono accedere ai Centri LDV persone di età superiore ai 18 anni.

Il primo accesso può essere effettuato tramite contatto telefonico o mail. Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o Servizi pubblici, è necessario che il contatto e la richiesta di intraprendere il programma provengano direttamente dell'interessato.

L'accesso dell'autore al Centro LDV avviene sempre su base volontaria anche quando è previsto dalla normativa specifica (art.3 comma 5 bis della legge 119 del 2013 e art. 6 commi 1 e 2 e art. 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69 o da misure previste dall'Ordinamento penitenziario).

Anche responsabili e operatori dei Servizi della rete provinciale di contrasto alla violenza di genere si possono rivolgere al Centro LDV di riferimento per richiedere consulenze, per accordi sull'eventuale invio di uomini che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni di intimità, per collaborare alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione/formazione/informazione sul tema⁶, per protocolli/procedure condivise ecc.

b) Valutazione

Presso il Centro LDV i professionisti svolgono **colloqui di valutazione** propedeutici all'avvio del percorso di trattamento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza. I colloqui di valutazione, successivi al contatto di accesso, infatti sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del percorso trattamentale.

A tale proposito i Centri LDV della regione Emilia-Romagna hanno individuato criteri di inclusione e di esclusione dal trattamento mutuandoli dal modello di riferimento sopra menzionato.

Criterio di inclusione:

- l'aver agito o il timore di poter agire un comportamento violento nei confronti della moglie/partner/ex partner (relazione di intimità)

Criteri di esclusione:

- mancato riconoscimento del problema di violenza
- mancanza di motivazione al cambiamento
- presenza di problematiche attive di natura psichiatrica o di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti da affrontare presso i servizi dedicati
- impossibilità di una comunicazione efficace
- rifiuto delle condizioni di privacy previste dal percorso (compilazione e firma del modulo di consenso al trattamento dei dati e di contatto del Centro LDV a moglie/partner/ex partner, a scopo protettivo e preventivo, e ai servizi inviati)
- agiti violenti perpetrati nei confronti di minorenni
- violenza agita al di fuori di una relazione di intimità (rivolta a donne diverse da moglie/partner/ex partner)

Per gli **uomini in trattamento per dipendenze patologiche o disturbi psichiatrici** lo/a psicologo/a o lo psicoterapeuta valuterà, insieme ai servizi specifici che hanno in carico la persona (es. Ser.D.P., Centro Salute Mentale), la praticabilità del percorso al Centro LDV.

Nel caso di utenti **provenienti da altri Paesi**, il Centro LDV valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta, per mancanza di condizioni necessarie, verrà comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia, allo stesso modo verrà comunicata una eventuale **adesione inadeguata o incompleta al programma/percorso trattamentale**.

Sulla base di quanto sopra esposto **l'avvio/non avvio del percorso trattamentale** presso i Centri LDV potrà essere **certificato** solo dopo la fase di valutazione (vedi p.to c), Presa in carico), mentre al momento dell'accesso potrà essere rilasciata solo una semplice attestazione. Questi documenti non

⁶ vedi p.to e) "Attività di prevenzione primaria"

hanno valore di valutazione del trattamento stesso né di un cambiamento effettivo dell'autore di violenza.

c) Presa in carico (percorso trattamentale individuale e/o di gruppo)⁷.

Per la presa in carico degli uomini autori o presunti autori di violenza, i professionisti dei Centri LDV delle Aziende USL attivano percorsi trattamentali che possono essere individuali e/o di gruppo.

Nel corso degli incontri, in entrambi i setting, vengono affrontate le seguenti fasi di lavoro:

- riconoscimento dei comportamenti violenti in tutte le sue forme (gli aspetti di negazione, minimizzazione, giustificazione sono affrontati e messi in discussione);
- cessazione dei comportamenti violenti intrafamiliari in modo stabile e continuativo;
- acquisizione di consapevolezza e responsabilizzazione riguardo le azioni violente commesse;
- aver compreso e acquisito atteggiamenti atti a riparare le conseguenze della violenza;
- incremento della capacità di riflessione sul proprio ruolo paterno e sugli effetti della violenza domestica sui bambini.

Il percorso è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'uomo autore di violenza, una volta appurata la motivazione ad intraprendere il percorso.

Al termine di tale percorso sono previsti anche **incontri di follow-up** (colloqui clinici di valutazione della stabilizzazione del comportamento non violento); analoghi colloqui di valutazione andranno effettuati anche con la moglie/partner/ex partner.

Durante le fasi del trattamento, lo psicologo/psicoterapeuta del Centro LDV potrà attestare se l'autore di violenza ha intrapreso oppure concluso il percorso trattamentale.

d) Valutazione del rischio della violenza

Nell'ambito dei percorsi, i Centri LDV si impegnano ad implementare attività documentanti la valutazione sistematica dei fattori di rischio, la gestione del rischio e la pianificazione della sicurezza della donna e dei figli se presenti.

Inoltre i Centri LDV si impegnano affinché le valutazioni siano sistematiche (attraverso idonei strumenti riconosciuti a livello nazionale o internazionale in materia di trattamento di uomini autori di violenza) e ripetute nel tempo, per tener conto del carattere dinamico dei fattori di rischio della violenza e includendo il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della moglie/partner/ex partner, ma anche le segnalazioni provenienti da altri Enti/Servizi che si occupino dell'autore o della sua famiglia.

e) Attività di prevenzione

Sono previste da parte dei Centri LDV attività di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione generale attraverso incontri sul territorio o nelle scuole (es. per docenti e studenti/esse). I/Le professionisti/e dell'equipe del Centro LDV inoltre organizzano e/o partecipano a interventi formativi, in integrazione con tutti i nodi della rete di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio di pertinenza del Centro stesso (altri Servizi sanitari, Servizi sociali territoriali

⁷ Si precisa che la valutazione complessiva circa la praticabilità del percorso resta in capo al Centro, che nell'ambito dei colloqui preliminari potrà verificare concretamente se sussistono o meno le condizioni necessarie per effettuare un lavoro valido ed efficace per un reale cambiamento e recupero del condannato, ivi compresa una adeguata interlocuzione, tenendo presente che l'art. 6, comma 2, Legge 19 luglio 2019, n.69 pone a carico del condannato "gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero".

e socio-sanitari, Enti Locali, compresi servizi/enti invianti ecc.) per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.

SICUREZZA DELLA DONNA

Nel Centro LDV è prevista inoltre un'attività specifica di contatto con la moglie/partner/ex partner durante la quale le verrà comunicato l'avvio del percorso da parte del marito/partner/ex partner presso il Centro LDV: in tale occasione la donna sarà informata del limite del percorso intrapreso dal marito/partner/ex partner in quanto esso non dà alcuna garanzia di interruzione immediata della violenza⁸. Anche per questo motivo il Centro LDV fornisce alla donna tutte le informazioni su presenza e recapiti dei Centri antiviolenza, dei servizi sociali e in generale della rete di contrasto della violenza di genere presente sul territorio.

Allo stesso modo alla donna verrà comunicato che a sua volta potrà contattare il Centro LDV, qualora lo ritenesse opportuno, e che sarà avvertita nel caso in cui l'uomo interrompesse il percorso o lo psicologo/psicoterapeuta del Centro percepisse un rischio importante per lei e/o i figli se presenti. Per la presa in carico e il sostegno psicologico le donne, che hanno subito violenza di genere, potranno accedere gratuitamente ai consultori familiari⁹.

ATTIVITÀ DI VERIFICHE E MONITORAGGIO¹⁰ - FLUSSO INFORMATIVO

Raccolta dati

I Centri LDV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato degli utenti, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, per contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle Regioni.

Il Centro LDV si dota di modalità di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita, e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni.

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti dei Centri LDV delle Aziende USL della regione, avviene da parte dei professionisti delle Aziende stesse nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del regolamento UE n.679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

⁸ Poiché l'adesione al percorso trattamentale da parte dell'autore di violenza potrebbe essere solo un tentativo di manipolazione nei confronti della moglie/partner, è opportuno che si comunichi alla donna di alzare il proprio livello di sicurezza/protezione e quello dei figli se presenti.

⁹ DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", art. 24 Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie.

¹⁰ WWP- European Network -*Guidelines to Develop Standards for Programmes Working with Perpetrators of Domestic Violence* - Working Document Version 3, 2018

I dati saranno conservati dall'Azienda nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione. L'eventuale condivisione dei dati potrà avvenire solo con il consenso degli interessati e sulla base di specifici protocolli che dovranno prevedere le opportune modalità di condivisione delle informazioni per i casi contemplati, in cui vi sia una chiara necessità e la sicurezza di poterlo fare.

Valutazione degli esiti dei percorsi di trattamento per autori di violenza

I percorsi di trattamento per autori di violenza devono prevedere la documentazione e la valutazione dei processi e dei risultati: questi ultimi dovranno essere messi in relazione con i risultati delle migliori pratiche e della ricerca di livello nazionale e/o internazionale.

Per misurare il successo del percorso di trattamento oltre alla cessazione della violenza, ove possibile, vanno raccolti i resoconti delle donne per accertare se la loro percezione della sicurezza e della qualità della vita sia migliorata.

La valutazione mira a ottenere informazioni in merito alle aree sottoelencate:

1. miglioramento delle relazioni, sostenute dal rispetto e da una comunicazione efficace
2. uno spazio d'azione più ampio per gli individui, libero da coercizioni e forme di controllo
3. sicurezza e cessazione dalla violenza
4. una genitorialità sicura, positiva e condivisa
5. una maggiore consapevolezza dell'impatto della violenza dell'uomo su sé e sugli altri
6. attenzione alla condizione di sicurezza e benessere psico-fisico delle persone di minore età.